



PAOLA PELLEGRINI
NOTAIO

Repertorio n.7653

Raccolta n.4897

DEPOSITO DI DOCUMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a Roma 2

L'anno duemilaventisei, il giorno sette del mese di luglio

il 7 luglio 2026

(7 luglio 2026)

N. 25043

in Roma, nel mio studio in Via Sabotino, 45.

Serie 1/T

Avanti a me Dottoressa **Paola Pellegrini**, Notaio in Roma, i-

Esatti Euro 200,00

scritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma,

Velletri e Civitavecchia,

è presente

- **RANDO Olgamaria**, nata a Napoli il 9 luglio 1982, domicilia-

ta per la carica presso la sede dell'associazione, ove sot-

to, la quale interviene al presente atto nella dichiarata

qualità di Presidente e legale rappresentante della "Associa-

zione Italiana per Assistenti al Doppiaggio", con sede in Ro-

ma, viale Giulio Cesare, 137, codice fiscale 97812910582.

Comparsa, della cui identità personale io Notaio sono cer-

to, con il presente atto, mi chiede di ricevere in deposito

nei miei atti lo statuto della predetta associazione che di-

chiara essere stato approvato dall'assemblea straordinaria

dei soci il giorno 15 aprile 2026.

Aderendo alla richiesta io Notaio ricevo detto documento con-

posto di 25 (venticinque) articoli che, debitamente sotto-

scritto dalla comparsa e da me Notaio, si allega al presen-

te atto sotto la lettera **"A"** (all. **A**), omessane la lettura



Firmato digitalmente da PAOLA
PELLEGRINI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
ROMA:02126441001

per espressa dispensa della comparente.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto
alla comparente la quale lo sottoscrive con me Notaio alle
ore nove e dieci.

Scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me
Notaio, occupa due pagine e sin qui della terza di un foglio
di carta.

In originale f.to:

Olgamaria RANDO

Paola Pellegrini

=====

ALLEGATO "A"

al n° 6897 di Racc.

STATUTO ASSOCIAZIONE ITALIANA PER ASSISTENTI AL DOPPIAGGIO

ART. 1 – Costituzione

A norma dell'art. 36 del Codice Civile, viene costituita un'Associazione di categoria apolitica, apartitica, aconfessionale, senza scopo di lucro, ispirata a principi di democrazia e di pari opportunità tra uomo e donna senza distinzione di sesso o di razza denominata:

Associazione Italiana per Assistenti al Doppiaggio – acronimo A.I.P.A.D.

L'Associazione avrà sede legale in Roma, viale Giulio Cesare n.137, e potranno essere istituite sedi in ambito nazionale e internazionale. È conferita al Consiglio Direttivo dell'Associazione la facoltà di deliberare lo spostamento della sede, senza necessità di modifiche statutarie.

L'Associazione ha sede in Roma con possibilità di costituire sedi e rappresentanze in Italia e all'estero.

L'Associazione ha sede principale in Roma e conserva la possibilità di costituire sedi e rappresentanze in Italia e all'estero.

ART. 2 – Attività e finalità dell'Associazione

Per il raggiungimento delle finalità sancite nel presente Statuto, l'Associazione si propone di:

- A. difendere in Italia e all'estero la figura professionale dell'Assistente al doppiaggio e i diritti dei professionisti associati;
- B. contribuire assieme agli organi competenti alla stesura dei profili professionali al fine di pervenire nei tempi previsti dalla legge ad una certificazione professionale, nonché ottenere la possibilità di riconoscere le adeguate competenze del professionista;
- C. rappresentare i soci relativamente ad interessi di natura collettiva connessi direttamente o indirettamente all'esercizio dell'attività espletata. L'Associazione potrà svolgere ogni attività ritenuta opportuna per la tutela degli interessi di categoria dei soci e dell'associazione stessa nell'ambito del settore della Pubblica Amministrazione e del Privato;
- D. promuovere l'inserimento dell'Associazione, e la rappresentanza dei soci, in seno a tutti gli organismi pubblici o privati la cui attività e le cui finalità siano pertinenti all'attività e finalità dell'Associazione stessa;
- E. promuovere ogni iniziativa atta ad approfondire la riqualificazione professionale e diffondere le problematiche, di natura tecnico-artistica e produttiva, connesse alla programmazione e realizzazione di opere filmiche, televisive, pubblicitarie ed audiovisive in genere, diffuse su piattaforme tecnologiche e non, eventuali e future;
- F. organizzare e promuovere attività di formazione e aggiornamento;
- G. organizzare, promuovere e coordinare i rapporti con le istituzioni pubbliche e private (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: Federazioni, Associazioni e Sindacati di Categoria, IMAIE, 7607, SIAE, Inps, Enpals, case cinematografiche, televisive e telematiche, Enti locali e centrali, Enti e Associazioni italiani ed esteri);
- H. essere portavoce delle opinioni dei soci;
- I. rappresentare i soci in tutte le iniziative istituzionali e non e sottoscrivere accordi;



Enrico Racc

J. organizzare, promuovere e coordinare luoghi di incontro tra soci, e tra soci e non soci, al fine di scambiare informazioni e problematiche per sviluppare e coordinare possibili soluzioni;

K. intraprendere attività editoriali conoscitive, divulgative e di studio sia in forma cartacea sia su supporti digitali sia online;

L. aderire a social network, creare pagine web, profili e applicazioni dell'Associazione e/o dei singoli soci per la promozione e la diffusione delle attività.

L'Associazione potrà confederarsi con altre organizzazioni nazionali e/o internazionali aventi medesime finalità ed attività.

ART. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 4 – Soci

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale e che esercitano a titolo esclusivo o prevalente la professione di Assistente al doppiaggio, dimostrando di aver svolto l'attività da almeno due anni.

Qualsiasi domanda di ammissione sarà approvata e deliberata dal Consiglio Direttivo che, dopo aver valutato la professionalità del candidato, deciderà il suo eventuale inserimento nell'Associazione.

Non è ammessa la temporaneità dell'adesione all'Associazione.

I soci possono essere:

- Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori le persone fisiche che;

a) all'atto della costituzione dell'Associazione hanno firmato e accettato in tutte le loro parti lo statuto e il regolamento;

b) hanno aderito all'Associazione e accettato in tutte le loro parti lo statuto e il regolamento entro il 30 settembre 2014;

c) quelle che, successivamente, con deliberazione del Consiglio Direttivo, saranno ammesse con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.

I Soci Fondatori hanno diritto di voto ed è conferita loro anche la possibilità di essere eletti nel Consiglio Direttivo nelle varie forme di carica.

Il socio fondatore ha tutti i diritti, facoltà e privilegi del socio ordinario, a cui è equiparato, tranne per il carattere di perpetuità della qualità di socio.

- Soci Ordinari

Sono Soci Ordinari le persone fisiche che hanno firmato e accettato in tutte le loro parti lo statuto e il regolamento dell'Associazione.

I Soci Ordinari partecipano alle assemblee e sono propri di diritto di voto.

Il socio ordinario potrà comunque diventare eleggibile soltanto dopo che siano trascorsi 3 (tre) anni dall'iscrizione e sempre che sia rispettato il dovuto ed essenziale pagamento delle quote sociali

- Soci Sostenitori

Sono Soci Sostenitori le persone fisiche, gli Enti, gli Istituti, le Società, le Associazioni, le Fondazioni che abbiano contribuito con elargizioni o con donazioni a beneficio dell'Associazione.

Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti socio dell'Associazione a titolo individuale.

Ai Soci Sostenitori non è conferito il diritto di voto.

- Soci Onorari

Sono Soci Onorari le persone fisiche, gli Enti, gli Istituti, le Società, le Associazioni, le Fondazioni che per la frequentazione dell'Associazione e/o per meriti artistici e non artistici in favore dell'Associazione stessa, ne hanno sostenuto lo scopo e la valorizzazione.

In virtù di tali apporti tale categoria è esonerata dal versamento della quota associativa annuale.

Ai Soci Onorari non è conferito il diritto di voto e l'ammissione a soci sostenitori e a soci onorari verrà deliberata dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 – Diritti dei soci

I Soci Fondatori hanno diritto:

1. a partecipare a tutte le attività sociali;
2. a ricevere le eventuali pubblicazioni editate dall'Associazione;
3. all'elettorato attivo e passivo delle cariche sociali.

I Soci Ordinari hanno diritto:

1. a partecipare a tutte le attività sociali;
2. a ricevere le eventuali pubblicazioni editate dall'Associazione;
3. all'elettorato attivo delle cariche sociali
4. ad essere eletti alle cariche sociali se iscritti da almeno tre anni e in regola con gli obblighi associativi.

I Soci Sostenitori e Onorari hanno diritto:

1. a partecipare a tutte le attività sociali.

I Soci Fondatori e Ordinari sono tenuti a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento della quota associativa comporta automaticamente la perdita del diritto di voto con decorrenza dall'anno successivo a quello dell'ultimo pagamento.



ART. 6 – Ammissione e modalità di iscrizione dei soci

L'ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio Direttivo (con maggioranza dei 2/3 dei presenti) a seguito di richiesta scritta dell'interessato conformemente a quanto previsto dall'art. 4. La richiesta di ammissione prevede:

1. dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, matricola Inps-Enpals e anno di iscrizione)
2. titoli di studio conseguiti e attività professionale svolta

Elisabetta Roub

3. adesione allo Statuto dell'Associazione

4. liberatoria per l'uso dei dati sensibili da parte dell'Associazione Italiana per Assistenti al Doppiaggio (AIPAD)

La qualità di socio si perde per espulsione, per decadenza, per recesso, per morosità e per morte.

L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo anche per indegnità professionale e per i motivi tutti previsti dall'art. 7 dello Statuto.

È moroso il socio che non paghi la quota associativa per dodici mesi consecutivi. È indegno il socio che commetta atti lesivi degli interessi materiali e morali dell'Associazione, o ne ostacoli il funzionamento, o venga meno ai propri doveri verso gli altri soci, con particolare riferimento al rispetto professionale, ovvero venga meno ai propri doveri verso l'Associazione stessa, non ottemperando al presente statuto, agli eventuali regolamenti e circolari, alle deliberazioni degli organi associativi o assuma un comportamento difforme dalle linee programmatiche della medesima.

Decade il socio interdetto o inabilitato.

Il socio che non intenda più essere iscritto all'Associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata a/r o via P.E.C. diretta al Consiglio Direttivo, restando tenuto al contributo del pagamento per l'anno in corso. Il recesso ha effetto immediato.

I soci che abbiano receduto o che siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono chiedere la restituzione delle quote versate né hanno alcun diritto sul patrimonio della medesima.

Il Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni ne prende atto procedendo alla cancellazione dall'elenco pubblico dei Soci.

ART. 7 – Sanzioni per i soci

Nei confronti degli associati che venissero meno ai propri doveri derivanti dalla appartenenza all'associazione, stabiliti dallo statuto e dal regolamento interno, verranno applicate le sanzioni disciplinari appresso indicate, a seconda della gravità della violazione.

a) Il richiamo, che sarà comminato per lievi infrazioni ai propri doveri di iscritto;

b) La sospensione, per recidiva nei fatti che dettero, in precedenza, motivo al richiamo, per altre infrazioni di maggior gravità o per dichiarazioni non rispondenti a verità;

c) Espulsione, nei confronti degli associati che abbiano causato grave pregiudizio morale o materiale alla associazione, che fomentino dissidi tra i soci o comunque rendano incompatibili i rapporti dell'iscritto con l'associazione, oppure, infine per morosità e per i casi tutti previsti dall'art. 6.

Tali sanzioni saranno deliberate dal Collegio dei Probiviri e ratificate dal Consiglio Direttivo con maggioranza semplice dei presenti.

ART. 8 – Provvedimenti disciplinari

Tutti i provvedimenti disciplinari saranno comunicati all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente la motivazione della sanzione.

I provvedimenti disciplinari non pregiudicano da parte dell'associazione il ricorso ad eventuali azioni civili e/o penali. Contro il provvedimento disciplinare adottato l'associato potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione, che deciderà ai sensi dell'art. 19 dello Statuto.

Nessun provvedimento disciplinare potrà essere inflitto senza che l'interessato, previa contestazione degli addebiti, sia stato invitato a comparire davanti al Collegio dei Probiviri, con l'assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni, per essere sentito.

L'interessato potrà farsi assistere da un difensore.

Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva né dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

Il Collegio dei Probiviri dovrà compiere il procedimento accertativo ed assumere le proprie determinazioni entro 30 giorni dal differimento della questione all'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri, udito l'interessato ed esaminate le eventuali memorie o documenti delibera a maggioranza dei componenti.

Le decisioni sono prese per iscritto, comunicate al Presidente del Consiglio Direttivo e da questo notificate con lettera A.R. all'interessato.

Le stesse norme di cui al procedimento di fronte al Collegio dei Probiviri, si applicheranno nel caso di procedimento di espulsione davanti al Consiglio Direttivo.

ART. 9 – Patrimonio sociale e mezzi finanziari

Le attività dell'Associazione sono finanziate attraverso le quote associative versate dai soci che formano il fondo comune.

Il fondo comune potrà essere incrementato mediante raccolta di ulteriori risorse, e quindi a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante:

- donazioni volontarie, elargizioni o contributi spontanei di soci o di terzi, destinati al raggiungimento degli scopi associativi;
- altre iniziative conformi agli scopi associativi e consentite dalla legge.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative e da eventuali contributi straordinari (una tantum).

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 10 – Anno sociale

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione o pubblicato sul sito dell'Associazione o inviato ai soci via P.E.C. entro i 15 gg. precedenti la seduta per poter essere consultato.

ART. 11 – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione Italiana per Assistenti al Doppiaggio, (AIPAD) sono:

1. l'Assemblea dei soci
2. il Presidente



Alvaro de Pado

3. i Vicepresidenti

4. il Segretario

5. il Tesoriere

6. il Collegio dei Probiviri

7. il Consiglio Direttivo

ART. 12 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci ha il compito di promuovere una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola col pagamento delle quote annuali, ognuno dei quali ha diritto a un'unità di voto qualunque sia il valore della quota versata.

Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, e in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo (1/10) dei soci. La richiesta di convocazione di Assemblea straordinaria deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da porre in discussione e deve essere inoltrata al Presidente, il quale convoca l'Assemblea entro i successivi 20 (venti) giorni; in caso di impedimento del Presidente tale convocazione è effettuata da un Vicepresidente e, in assenza, dal Segretario dell'Associazione.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente presso la sede dell'AIPAD o in altro luogo, mediante avviso di convocazione inviato ai soci a mezzo posta elettronica – anche non certificata – o, in mancanza, con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare nonché la data e l'orario previsti per la seconda convocazione. Nel caso di proposte di modifica dello Statuto, l'avviso deve contenere anche il testo dettagliato delle medesime.

È previsto che l'assemblea ordinaria e straordinaria si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un presidente e un segretario dell'Assemblea che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate sull'apposito libro dei verbali.

Ogni socio, presente o rappresentato, ha diritto ad un voto.

Le votazioni devono avvenire per alzata di mano o, se richiesto, a voto segreto e non è ammesso il voto per corrispondenza.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è valida con il voto della maggioranza relativa dei presenti aventi diritto al voto.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega scritta, esclusivamente ad altro socio dell'Associazione in possesso del diritto al voto; ogni socio può presentare non più di due deleghe.

ART. 13 – L'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:

1. elegge il Consiglio Direttivo e il Presidente;
2. approva il bilancio preventivo e consuntivo entro il mese di aprile;
3. approva il regolamento interno.

ART. 14 – Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne presenti un'effettiva necessità, o per deliberare sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione o su richiesta dei soci ai sensi dell'articolo 12.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo (1/3) dei soci. Ogni delibera è valida con il voto della maggioranza relativa dei presenti aventi diritto al voto. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea Straordinaria dovranno essere riportate sull'apposito libro dei verbali e recapitate in copia ad ogni socio, presente o non presente.

ART. 15 – Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'“ASSOCIAZIONE ITALIANA PER ASSISTENTI AL DOPPIAGGIO”. Viene eletto dall'Assemblea dei Soci ed è scelto tra i soci fondatori dell'Associazione stessa.

Il Presidente:

1. fa parte del Consiglio Direttivo dell'“ASSOCIAZIONE ITALIANA PER ASSISTENTI AL DOPPIAGGIO” di cui convoca le riunioni;
2. convoca l'Assemblea dei Soci;
3. concorre con gli altri membri del Consiglio Direttivo a sviluppare ed organizzare le attività dell'Associazione secondo le linee direttive fissate dall'Assemblea dei Soci;
4. sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
5. ha la facoltà di aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e attuare procedure di incasso;
6. conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività predeterminate dall'Assemblea.

Il Presidente dura in carica 2 (due) anni e può essere eletto per non più di 2 (due) volte consecutive. In questo ultimo caso potrà comunque essere eletto nel Consiglio Direttivo con altra carica.

Il Presidente può terminare il suo mandato prima della scadenza per:

1. dimissioni; A questo proposito deve darne comunicazione con lettera raccomandata a/r o PEC diretta al Consiglio Direttivo, specificandone le opportune motivazioni. Il Presidente resta comunque in carica sino alla nuova Assemblea dei Soci in cui verrà eletto il suo successore, che non potrà essere scelto tra i membri del Consiglio Direttivo.
2. approvazione da parte dell'Assemblea dei soci di una mozione di sfiducia. Tale mozione deve essere proposta in Consiglio Direttivo da uno o più membri. Ottenuto in tale sede il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo - escluso il Presidente - la mozione è sottoposta al voto dell'Assemblea dei soci, appositamente convocata entro i successivi 20 (venti) giorni. L'Assemblea che delibera la revoca per sfiducia procede anche alla nomina del nuovo Presidente.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente più anziano o, in mancanza, dal secondo Vicepresidente o, in mancanza, dal Segretario o, in sua assenza, dal



membro del Consiglio Direttivo più anziano d'età. In caso d'impedimento definitivo o altra causa inibente, si fa luogo a nuova elezione del Presidente.

ART. 16 – I Vicepresidenti

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un massimo di 2 (due) Vicepresidenti che durano in carica 2 (due) anni e possono essere rieletti per non più di 2 (due) volte consecutive. In questo ultimo caso potranno comunque essere eletti nel Consiglio Direttivo con altra carica.

I Vicepresidenti sono i legali rappresentanti dell'Associazione solo su delega del Presidente.

Solo in caso di assenza del Presidente o d'indisposizione dello stesso o impedimento temporaneo possono, nell'ordine stabilito dall'Art. 15:

1. convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
2. sottoscrivere per presa visione tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
3. attuare procedure di incasso;
4. conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie sotto indicazione e delega scritta del Presidente.

ART. 17 – Il Segretario

Il Segretario dura in carica 3 (tre) anni ed è sempre rieleggibile. È designato dal Consiglio Direttivo al suo interno.

Effettua la tenuta dei libri societari: libro dei soci, libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea, libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

In comunione con tutti gli organi dell'Associazione si occupa di promuovere le attività sociali.

Su indicazione e delega scritta del Presidente o dei Vicepresidenti:

1. sottoscrive gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
2. ha la facoltà di aprire e chiudere conti correnti bancari o postali;
3. può attuare procedure di incasso;
4. conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie sotto indicazione e delega scritta del Presidente.

ART. 18 – Il Tesoriere

Il Tesoriere dura in carica 3 (tre) anni ed è sempre rieleggibile. È scelto dal Consiglio Direttivo al suo interno.

Al Tesoriere è attribuito l'obbligo e le competenze previste dalla legge:

1. effettuare la tenuta del libro giornale della contabilità sociale;
2. redigere e verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità;
3. stendere un'apposita relazione sui movimenti contabili, che presenta al Consiglio Direttivo, da allegare al bilancio preventivo e consuntivo;
4. controfirmare il bilancio preventivo e consuntivo.

In comunione con tutti gli organi dell'Associazione si occupa di promuovere le attività sociali.

ART. 19 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è formato da 5 (cinque) membri, che durano in carica 3 (tre) anni e sono sempre rieleggibili. I membri da eleggere sono scelti dal Consiglio Direttivo dell'“ASSOCIAZIONE ITALIANA PER ASSISTENTI AL DOPPIAGGIO”.

Il Collegio dei Probiviri decide, autonomamente, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Al Collegio dei Probiviri è rimessa l'applicazione dei provvedimenti disciplinari nonché la soluzione di qualunque controversia tra soci e tra soci e Associazione che si ritenesse di rimettere ai Probiviri. L'Associazione dei Probiviri ha funzione di arbitro irrituale e le sue determinazioni sono vincolanti ed inappellabili.

ART. 20 – Il Consiglio Direttivo

Del Consiglio Direttivo fanno parte da 5 a 7 membri ed in particolare: il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario, il Tesoriere. Non possono far parte del Consiglio Direttivo persone che abbiano cariche analoghe in Associazioni o Enti simili, né persone che siano socie di Cooperative o di Società di doppiaggio né persone che per qualsiasi motivo siano da ritenersi in conflitto di interessi.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno 5 (cinque) membri tra cui almeno il Presidente o un Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, presso la sede dell'“ASSOCIAZIONE ITALIANA PER ASSISTENTI AL DOPPIAGGIO” o in altro luogo, mediante avviso di convocazione inviato a mezzo posta elettronica – anche non certificata – o, in mancanza, con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare. In caso di impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo è convocato da un Vicepresidente o, in mancanza, dal Segretario su indicazione del Presidente o di un Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno ogni 2 (due) mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta almeno 4 (quattro) consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e, in caso di suo impedimento, da un Vicepresidente e, in mancanza, dal Segretario su indicazione o per vece del Presidente o di un Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza di almeno 5 (cinque) membri e delibera con il voto della maggioranza relativa dei presenti. In caso di parità, è determinante il voto del Presidente o di chi per sua delega ne detenga la presidenza dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, e in particolare ed a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo svolge le seguenti funzioni:

1. predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
2. formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
3. sottoscrivere il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata riguardante il periodo di un anno fiscale;
4. elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate riguardanti l'esercizio annuale successivo;



Signature

5. stabilire gli importi delle quote annuali e delle eventuali una tantum;
6. redigere ad ogni riunione il verbale da affiggere all'albo dell'Associazione ed eventualmente far pervenire ai soci, se così deliberato dallo stesso Consiglio;
7. formulare il programma dettagliato delle attività dell'“ASSOCIAZIONE ITALIANA PER ASSISTENTI AL DOPPIAGGIO”;
8. riscuotere le quote annuali e le eventuali una tantum (ogni membro del Consiglio ha facoltà di riscossione delle quote sotto rilascio di ricevuta);
9. vagliare le domande di iscrizione;
10. vagliare le proposte di nomina alla categoria di Soci Fondatori;
11. deliberare la stipula degli atti e dei contratti di ogni genere attinenti all'attività dell'Associazione;
12. curare la corretta tenuta della contabilità e predisporre, tramite il Tesoriere, il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo da sottoporre all'Assemblea;
13. predisporre i regolamenti concernenti lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
14. deliberare l'applicazione ai soci di eventuali espulsioni dall'Associazione o eventuali altri provvedimenti come indicati dall'art. 7 dello Statuto.
15. Istituire ed aggiornare l'elenco degli iscritti, contrassegnati da un numero progressivo accessibile alla consultazione dei soci e degli utenti presso le sedi.

ART 21 – Elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo

La nomina del Presidente e degli altri membri del Consiglio Direttivo successivi al primo turno elettivo avviene con delibera dell'Assemblea, convocata dal Presidente uscente alla scadenza del mandato.

Le candidature per la carica di Presidente - debitamente sottoscritte dall'interessato - devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo uscente almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea elettiva. Viene eletto Presidente, alla prima votazione, il candidato che ottiene un numero di voti pari alla maggioranza assoluta dei soci con diritto di voto. In mancanza, si procede alla votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Per l'elezione degli altri membri del Consiglio Direttivo, il metodo di svolgimento dell'elezione avviene a maggioranza. In caso di parità, si procede alla votazione di ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, queste dovranno essere motivate e comunicate per iscritto all'attenzione del Presidente o del Consiglio Direttivo e avranno effetto immediato.

Il Consiglio Direttivo si riunirà entro il termine di 30 giorni e ne prenderà atto.

Qualora un membro del Consiglio Direttivo venga a cessare dalla carica, gli subentra il primo dei non eletti e, in mancanza, la nomina del nuovo membro del Consiglio Direttivo è disposta con delibera dell'Assemblea con nuova elezione.

ART. 22 - Cause di scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'“ASSOCIAZIONE ITALIANA PER ASSISTENTI AL DOPPIAGGIO” si scioglie nelle ipotesi previste dalla legge, nonché per delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci e per impossibilità di perseguire le proprie finalità.

La devoluzione del residuo attivo del patrimonio dell'“ASSOCIAZIONE ITALIANA PER ASSISTENTI AL DOPPIAGGIO” è disposta - fatta salva una diversa destinazione imposta dalla legge - in favore di altra Associazione, con finalità analoghe, che sarà designata dall'Assemblea, o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

ART 23 – Libri dell'Associazione

1. libro dei soci
2. libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea
3. libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
4. libro giornale della contabilità sociale
5. libro del Collegio dei Probiviri

ART. 24 - Garanzie attivate a tutela degli utenti

Le modalità di funzionamento, i recapiti e le procedure di accesso allo Sportello sono definite nel Regolamento interno e rese pubbliche e facilmente accessibili tramite il sito web ufficiale dell'Associazione, in conformità all'art. 27-ter del Codice del Consumo.

Gli utenti/consumatori possono ivi rivolgersi per informazioni relative alle attività dell'associazione ed agli standard qualitativi richiesti agli iscritti, nonché in caso di contenzioso con i singoli professionisti.

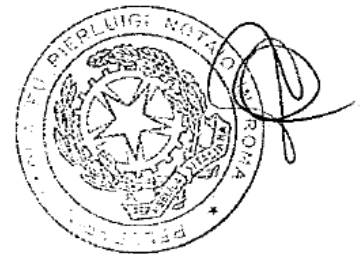
In questo ultimo caso, si precisa che si potrà scaricare l'apposito modulo di reclamo ed inviarlo a mezza posta elettronica o inviarla ai riferimenti ivi indicati.

ART 25 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento al regolamento interno approvato dopo il presente Statuto dall'Assemblea dei Soci (in particolare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, alla descrizione della figura professionale dell'Assistente al doppiaggio e al codice del comportamento deontologico), e/o alle norme del Codice Civile in materia.

Roma, 15 aprile 2026

Letto, Approvato e Sottoscritto



Elisabetta Fionda

[illegible]